

Proponente: 66.A
Proposta: 2023/151
del 13/03/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 435
del 14/03/2023

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE P.G. N. 178423/2022 INTESTATO AD EDIL PAPALEO S.R.L., AI SENSI DELL' ART. 21 NONIES DELLA L. N. 241/1990, DEL D. LGS. N. 159/2011, NONCHÉ DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ DEL 19/11/2015 E RELATIVO ADDENDUM DEL 20/12/2021, SOTTOSCRITTI DAL SINDACO E DAL PREFETTO DI REGGIO EMILIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 19/11/2015 è stato sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Reggio Emilia dott. Luca Vecchi e dal Prefetto di Reggio Emilia Dott. Raffaele Ruberto, il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica;
- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 89 del 08/06/2017, oltre a prendere atto del Protocollo di Legalità, è stato approvato l'Allegato B) intitolato "*Attuazione del Protocollo di Legalità stipulato il 19/11/2015*", e sono state dettate le modalità procedurali e le disposizioni organizzative con cui dare operatività al Protocollo di Legalità medesimo;
- i Protocolli di Legalità sono stati confermati e rafforzati dall'art. 83 bis del Codice antimafia, che al comma 1 stabilisce: "*Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84 ...*";
- in data 20/12/2021 è stato sottoscritto dal Sindaco e dal Prefetto di Reggio Emilia apposito Addendum al Protocollo di Legalità, che ha modificato ed integrato il precedente Protocollo;
- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 197 del 11/11/2021, che ha approvato il citato Addendum, è stato aggiornato anche l'Allegato B) recante "*Attuazione del Protocollo di Legalità stipulato il 19/11/2015 modificato a seguito dell'approvazione dell'Addendum*", successivamente rettificato con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 461 del 17/03/2022;
- il punto B.2.5) del citato Allegato B), che qui si riporta, recita testualmente:

B.2.5) PERMESSI DI COSTRUIRE in caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa pervenuta si procede nel seguente modo:

- *se a carico dell'impresa esecutrice dei lavori: si procede alla sospensione del titolo edilizio notificando a tutti l'ordinanza di sospensione lavori (a carico del soggetto richiedente, impresa esecutrice e Direttore Lavori) fino a quando non viene comunicato il subentro di una nuova impresa esecutrice (che sarà essa stessa soggetta alle verifiche antimafia); le prescrizioni di cui al presente capoverso sono recepite nella modulistica operativa;*
- *se a carico del richiedente il titolo edilizio occorrerà distinguere:*
 - *se il titolo edilizio non è stato ancora rilasciato, si procederà a non rilasciarlo con comunicazione di preavviso di diniego di cui all'art. 10 Bis della Legge 241/1990;*
 - *se il titolo è stato rilasciato, si procederà alla sua sospensione immediata, correlata alla definizione del procedimento di accertamento della sua decadenza ai sensi dell'art. 67, comma 2, e comma 1 lett. f) del Codice Antimafia; non è comunque preclusa la valutazione di avviare il procedimento per l'annullamento d'ufficio ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 21nonies della Legge 241/1990, valutando la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e la tempestività del provvedimento stesso. A tal uopo, si precisa che, come previsto dall'art. 19 comma 4 della L. 241/1990, l'annullamento potrà intervenire anche oltre il termine di dodici mesi qualora il titolo edilizio sia stato rilasciato sulla base di false dichiarazioni accertate con sentenza passata in giudicato.*

Dato atto che:

- in data 21/07/2022 la società EDIL PAPAPIO S.R.L., con sede a Reggio Emilia in via P. Marani n. 2 (P.IVA: 01513980357) ha presentato istanza di un Permesso di Costruire (PDC), in atti al P.G. n. 178423/2022, per la costruzione di un fabbricato a destinazione residenziale su area censita al foglio 238, particella 928, posta in Largo Blasetti a Reggio Emilia;
- il Permesso di Costruire in argomento è stato determinato il 02/11/2022 e trasmesso ai soggetti interessati in data 15/11/2022 tramite pec P.G.n. 263188;

- per il suddetto PDC P.G. n. 178423/2022 si è proceduto a richiedere la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice antimafia ai fini di poter interpellare la BDNA tramite l'Ufficio Associato Legalità (UAL), in virtù di apposita convenzione tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia e la Provincia stessa;

- in particolare, tramite la nota: REUTG_Ingresso_0044581_20220810_INF del 10/08/2022, la Provincia di Reggio Emilia, ai sensi del sopracitato protocollo, ha chiesto l'informazione antimafia nei confronti della società EDIL PAPAPIO S.R.L.;

- l'inizio dei lavori è stato comunicato in data 30/01/2023, P.G. n. 30672/2023 e con tale comunicazione la legale rappresentante di EDIL PAPAPIO S.R.L., Papaleo Rosj, ha indicato il nominativo dell'impresa esecutrice e precisamente la società LE TRE TORRI S.C., con sede a Parma, via Enrico Sartori n. 6/A, P.IVA 02761000344 e il direttore dei lavori il geom. Zambelli Alberto;

Dato atto che:

- la Provincia di Reggio Emilia, con nota trasmessa tramite PEC P.G. n. 32756 del 01/02/2023, ha inviato un'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Emilia in data 26/01/2023, prot. Pref. 99/2019/Areal/AM-Informazione, ai sensi degli artt. 89 bis e 91 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), nei confronti della società EDIL PAPAPIO S.R.L., con sede a Reggio Emilia in via P. Marani n. 2 (P.IVA: 01513980357), dalla quale si evince, ai sensi dei sopracitati articoli, la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose nei confronti dell'impresa titolare del permesso di costruire in argomento;

- in data 08/02/2022 è stato effettuato dai tecnici del Servizio Rigenerazione Urbana del Comune di Reggio Emilia un sopralluogo nel cantiere di Largo Blasetti (verbale P.G. n. 43893 del 13/02/2023), durante il quale si è verificato che i lavori relativi al mappale 928 del foglio 238 risultano realizzati in misura inferiore alla percentuale del 50% prevista dall'allegato B) - punto C) alla delibera di Giunta Comunale ID. n. 89 del 08/06/2017, che ha preso atto del protocollo di legalità del 2015, percentuale confermata dal nuovo Allegato B), sancito dalla deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 197 del 11/11/2021, con la quale si è approvato un Addendum al Protocollo di Legalità 2015;

- per questo mappale 928 del foglio 238 trova dunque applicazione il Protocollo di legalità, in ossequio all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

- conseguentemente, è stata notificata alla società EDIL PAPAPIO S.R.L., tramite PEC P.G. n.49998 del 17/02/2023, l'ordinanza di sospensione dei lavori relativi al PdC P.G. n. 178423/2022, in corso di realizzazione sull'area attualmente identificata con il mappale 928 del foglio 238, posti in Largo Blasetti, sul quale le opere sono state realizzate in misura inferiore al 50%, come prescritto dal punto B.2.5) del citato Allegato B) recante "*Attuazione del Protocollo di Legalità stipulato il 19/11/2015 modificato a seguito dell'approvazione dell'Addendum*";

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ...*", con particolare riferimento agli artt. 83 bis, 89, 89 bis, 91 e segg. e specificamente l'art. 94 "*Effetti delle informazioni del Prefetto*", in cui si fa riferimento alla revoca di autorizzazioni e concessioni rilasciate alle imprese oggetto di interdittiva;

- la Legge n. 136/2010, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", ed in particolare l'art. 2 comma 1, lett. c), che ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica (BDNA) della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e "*con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa*";

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. n. 15/2013, nonché ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DPR 380/2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* il permesso di costruire (PDC) è irrevocabile;

Richiamata l'ordinanza REG.PROV.CAU. n. 294/2022 del 23/09/2022 del TAR Emilia - Romagna, con la quale, tra l'altro, viene giustificato quale atto dovuto un precedente provvedimento del Comune di Reggio Emilia di annullamento d'ufficio di permesso di costruire, a seguito informativa antimafia nei confronti dell'impresa titolare;

Richiamata altresì l'ordinanza REG.PROV.CAU. n. 5231/2022 del 04/11/2022 del Consiglio di Stato che conferma l'ordinanza n. 294/2022 del 23/09/2022 del TAR Emilia – Romagna sopracitata, ribadendo, oltre al resto, che *“l'annullamento del titolo abilitativo ... costituisce atto di ritiro vincolato e accertativo della temporanea incapacità giuridica del soggetto (colpito da interdittiva ndr) ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliati”*;

Ritenuto di dover procedere all'**annullamento d'ufficio** con effetto immediato del PdC P.G. n. 178423/2022, intestato alla società EDIL PAPAleo s.r.l., con conseguente inibizione alla società intestataria dell'attività oggetto del titolo edilizio sul terreno attualmente censito al mappale 928 del foglio 238, sulla base del combinato disposto degli artt. 83 bis, 90, 91, 94 del D.Lgs. 159/2011, dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, nonché punto B.2.5) del citato Allegato B), ritenendo ragione di interesse pubblico la necessità di contrastare il pericolo di infiltrazione mafiosa nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, pericolo palesato dall'informazione antimafia interdittiva del 26/01/2023;

Considerato che la citata ordinanza di sospensione dei lavori, P.G. 49998 del 17/02/2023 costituisce, ex art. 7 della L. n. 241/1990, comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto all'annullamento del titolo edilizio P.G. n. 178423/2022, intestato alla società EDIL PAPAleo s.r.l., comunicazione di avvio del procedimento effettuata *ad abundantiam*, dal momento che la società destinataria dell'informazione antimafia interdittiva è già a conoscenza del procedimento avviato e delle conseguenze che il provvedimento prefettizio comporta, ribadite anche al punto m) del modulo del PDC a suo tempo compilato;

Richiamato l'atto del Sindaco P.G. n. 90561 del 28/05/2020, successivamente modificato in data 10/12/2020 con suo atto sindacale PG. n. 205694/2020, con il quale è stato conferito all'arch. Elisa Iori la qualifica di Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana fino al termine del mandato del Sindaco stesso;

Dato atto infine che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- nel PEG relativo all'esercizio finanziario 2023 all'arch. Elisa Iori è stato affidato il prodotto 2023_PD_6128 “antimafia”;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 21 e seguenti;

- la legge n. 136 del 13 agosto 2010 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

- il D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ...”;

- la L.R. n. 13/2015 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

- il DPR n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- il D.lgs 82/2015: “Codice dell'Amministrazione digitale”;

- il Protocollo di Legalità del 2015 e relativo Addendum del 2021, sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco di Reggio Emilia;

DETERMINA

1) per i motivi esposti in premessa, l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m., del Permesso di Costruire (PDC) P.G. n. 178423/2022, intestato alla società EDIL PAPAEO S.R.L., con sede a Reggio Emilia in via P. Marani n. 2 (P.IVA: 01513980357), relativamente al terreno attualmente censito al Catasto Terreni con il mappale 928 del foglio 238, con conseguente inibizione alla società intestataria dell'attività oggetto del titolo edilizio medesimo sul terreno così identificato;

2) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile il ricorso al T.A.R. di Parma ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro i rispettivi termini di 60 e 120 gg. dalla data della notifica;

3) di notificare, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2015, il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata:

- **al TITOLARE DEL PDC PG n. 178423/2022: EDIL PAPAEO S.R.L.**, con sede a Reggio Emilia in via P. Marani n. 2 (P.IVA: 01513980357), nella persona della legale rappresentante sig.ra Papaleo Rosj, indirizzo pec: 12590.re03@postepeccassaedile.it

- **al DIRETTORE DEI LAVORI:** geom. **Alberto Zambelli**, domiciliato in Via Cecati n. 5/B - 42121 REGGIO EMILIA, indirizzo pec alberto.zambelli1@geopec.it

- **all'IMPRESA ESECUTRICE : LE TRE TORRI S.C.**, con sede a Parma in via E. Sartori n. 6/A (P.IVA 02761000344), in persona del legale rappresentante sig. Azzato Luigi, indirizzo pec letretorri@legalmail.it

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
(Arch. Elisa Iori)**